

Contratto generale di pegno

Numero di riferimento

(spazio riservato alla banca)

Signor Signora Denominazione sociale

Denominazione sociale

Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

Paese

(di seguito definito il «cliente»)

1. Il cliente ivi costituisce in pegno a favore della bank zweiplus sa (nel prosieguo la «banca») tutti i titoli di qualsiasi tipo, gli effetti contabili, i metalli preziosi e gli altri oggetti di valore che la banca tiene in deposito, attualmente o in futuro, in nome e per conto del cliente, o che fa detenere in deposito presso terzi a proprio nome per conto del cliente, tra cui i diritti alla restituzione nei confronti di questi terzi, tutti i crediti e i diritti attuali e futuri spettanti al cliente nei confronti della banca o presso la banca, compresi i crediti derivanti da investimenti fiduciari e in depositi a termine. In particolare si riterranno costituiti in pegno le disponibilità complessive del cliente sui conti a lui intestati presso la banca in franchi o in valuta estera, i conti in metalli, monete, ed effetti, compresi gli averi derivanti da investimenti fiduciari eseguiti dalla banca per proprio conto. Anche i crediti e i diritti connessi a titoli di qualsiasi tipo e a effetti contabili vengono costituiti in pegno a favore della banca. Il diritto di pegno si estende, tra l'altro, a tutti i diritti accessori decaduti o ancora validi come interessi, dividendi, diritti d'opzione e via dicendo. Eventuali diritti di conversione vengono ceduti alla banca, che li può esercitare a proprio nome nei confronti dell'emittente. Laddove la banca si avvallesse del diritto di conversione, il diritto di pegno continuerà a essere valido in riferimento al titolo oggetto della scambio. Il diritto di pegno si estende anche ai valori patrimoniali convertiti da effetti contabili in titoli di qualsiasi tipo. Il cliente cede in pegno alla banca i titoli di qualsiasi genere e gli effetti contabili non al portatore e, nel caso di un realizzo, ciò avverrà a favore della banca in bianco. A fronte di una prima domanda in tal senso da parte della Banca, il cliente si impegna a collaborare nell'ambito del trasferimento dei pegni a un nuovo acquirente. Il cliente rinuncia al diritto di consegna di titoli di qualsiasi tipo a suo favore o a favore di un terzo.

2. In caso di costituzione in pegno di titoli ipotecari, il cliente s'impegna alla consueta assicurazione in relazione ai beni fondiari e agli immobili gravati dal titolo ipotecario, mentre, in caso di costituzione in pegno di titoli di qualsiasi tipo emessi su merci, alla consueta assicurazione delle merci rappresentate dai titoli. Il cliente cede alla banca tutti i diritti connessi all'assicurazione e gli altri diritti d'indennizzo ai sensi del diritto

privato o pubblico (compresi gli indennizzi a fronte di un'espropriazione) che sono riconducibili a questi beni fondiari, immobili e merci al fine di garantire i crediti ai sensi della cifra 5 (nel prosieguo definiti i «diritti d'indennizzo»). Il cliente s'impegna a fornire immediatamente alla banca delle informazioni in relazione ai diritti d'indennizzo emersi. La banca ha la facoltà, in nome del cliente, di rilasciare e accettare le comunicazioni necessarie a far rivalere i diritti d'indennizzo, oltre che di accettare i pagamenti che vengono eseguiti per far rivalere i diritti d'indennizzo in nome e per conto del cliente, nonché di rilasciare una quietanza giuridicamente valida apponendo unicamente la propria firma. Il cliente s'impegna a collaborare per far rivalere i diritti d'indennizzo e ad adempiere immediatamente e a titolo gratuito a tutte le formalità che la banca gli comunica a fronte di una sollecitazione in tal senso.

3. Nel caso di titoli ipotecari concessi in pegno, sui titoli vengono concordati e analogamente costituiti in pegno un interesse corrente e tre interessi annuali decaduti, in ogni caso del 10% all'anno; laddove sul titolo ipotecario fosse previsto un tasso d'interesse più alto o un saggio d'interesse massimo più elevato, esso si riterrà convenuto e analogamente costituito in pegno per l'interesse corrente e per i tre interessi annui decaduti.

4. Tutti i valori patrimoniali di cui alle cifre 1-3 vengono di seguito definiti complessivamente le «garanzie».

5. Il diritto di pegno in relazione alle garanzie ha lo scopo di fornire una garanzia per i crediti esistenti e futuri spettanti alla banca nei confronti del cliente o nei confronti del cliente insieme ai terzi che rispondono con lui in solido, unitamente a interessi, commissioni e competenze esigibili e in scadenza e alle spese giudiziali e stragiudiziali connesse ai crediti, alla rispettiva esazione e alla rivendicazione e al realizzo delle garanzie (nel prosieguo definiti i «crediti»). Nel caso di più crediti, la banca decide a quali imputare le garanzie o i proventi derivanti dalla rispettiva realizzazione.

Contratto generale di pegno

6. Le garanzie, ove consentito dalla loro natura, vengono conservate, contabilizzate e amministrare ai sensi della condizioni generali di contratto della banca e del regolamento di deposito della banca. La banca può prendere in custodia in qualsiasi momento delle garanzie giacenti presso terzi. Spetta al cliente prendere i necessari provvedimenti per il mantenimento del valore delle garanzie. La banca ha la facoltà, senza fornire preventive indicazioni al cliente e senza impartirgli delle istruzioni, di eseguire, a sue spese e a suo rischio, tutte le azioni e di rilasciare e accettare tutte le dichiarazioni in Svizzera e all'estero necessarie per ordinare, amministrare e realizzare le garanzie. Il cliente s'impegna a collaborare a titolo gratuito per quanto riguarda gli ordinativi, l'amministrazione e la realizzazione delle garanzie, oltre che ad adempiere immediatamente a tutte le formalità che la banca gli richiedesse.

7. Laddove il valore delle garanzie dovesse scendere al di sotto del margine consueto o concordato, o qualora la banca ritenesse che le garanzie, per altre ragioni, non fossero più adeguate ai crediti, il cliente è obbligato, a fronte di una richiesta in tal senso della banca, o a ridurre i crediti tramite dei rimborsi, o a prestare delle garanzie supplementari tali che la banca torni a ritenere adeguate le garanzie. Nel caso in cui il cliente non adempisse a questa richiesta nel rispetto del termine comunicatogli dalla banca o non la osservasse completamente, i crediti diverranno esigibili una volta trascorso il termine in questione.

8. Alla scadenza dei crediti, la banca ha la facoltà di procedere alla realizzazione delle garanzie, previo monito in tal senso indirizzato al cliente, e avrà il diritto di subentrare in prima persona (a trattativa privata) e procedere all'ordinaria riscossione senza dapprima ricorrere alla realizzazione del pegno. La sequenza della realizzazione (a trattativa privata) delle garanzie viene stabilita dalla banca.

9. Fatti salvi altri accordi, il presente contratto può essere rescisso a fine mese rispettando un termine di risoluzione di un mese; il cliente può risolvere questo contratto solo se non sussistono più crediti. La banca ha la facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato per motivi importanti. Le garanzie non realizzate ai sensi della cifra 8 vengono svincolate dal pegno dopo la risoluzione del presente contratto.

10. Il mancato esercizio o l'attesa nell'esercizio di un diritto spettante alla banca non equivalgono né a una rinuncia a singoli o a tutti i diritti di questo tipo, né ciò comporterà qualsivoglia responsabilità in capo alla banca.

11. Le condizioni generali di contratto della banca e il regolamento di deposito della banca costituiscono parte integrante del presente contratto. Il cliente ha ricevuto le condizioni generali di contratto della banca e il regolamento di deposito della banca e ha preso conoscenza e approvato i rispettivi contenuti.

12. Il presente contratto sottosta esclusivamente al diritto svizzero, tra l'altro ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario del 5 luglio 2006. Il luogo d'adempimento e il foro competente per tutti i procedimenti sarà Zurigo. La banca ha la facoltà di chiamare in giudizio il cliente presso il foro competente per il luogo dove risiede, risp. dove ha sede, o presso qualsivoglia altro tribunale competente. Il luogo d'esecuzione per i clienti che risiedono, risp. con sede all'estero in riferimento a tutte le rivendicazioni risultanti dal presente contratto è Zurigo.

Luogo / data

bank zweiplus sa, Patrick Giger, Head of Finance

Luogo / data

bank zweiplus sa, Robin Erupathil, Credit Officer

Luogo / data

X
Firma cliente